

# **AZIENDA ULSS N. 8 BERICA**

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



## **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

N. 873 DEL 15/05/2025

### **O G G E T T O**

ASSEGNAZIONE TEMPORANEA AI SENSI DELL'ART. 42 BIS DELLA LEGGE N. 350 DEL 24/12/2003 DELLA DOTT.SSA RIGONI ILARIA - LOGOPEDISTA - AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI - PROVENIENTE DALL'AZIENDA ULSS N. 5 POLESANA.

Proponente: UOC GESTIONE RISORSE UMANE

Anno Proposta: 2025

Numero Proposta: 887/25

Il Direttore Amministrativo, nelle funzioni di Direttore dell'U.O.C. Gestione Risorse Umane, propone:

Premesso che con nota del 20.03.2025, acquisita al protocollo aziendale n. 29605/2025, la dott.ssa Ilaria Rigoni, dipendente a tempo indeterminato dell'Azienda ULSS n. 5 Polesana in qualità di Logopedista – Area dei Professionisti della Salute e dei Funzionari, ha chiesto l'assegnazione temporanea presso la scrivente Azienda, ai sensi dell'art. 42 bis della Legge n. 350 del 24.12.2003.

Ricordato che l'art. 42 bis del D.Lgs. n. 151 del 26.03.2001, introdotto dalla L. n. 350/2003, stabilisce che *“Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del Decreto Lgs.vo 30.03.2001 n. 165 e s.m.i. può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e di destinazione...”*.

Visto altresì il parere espresso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione n. 192/04, in merito all'art. 3, comma 105, della legge n. 350/2003, per il quale *“l'espressione utilizzata dal legislatore per un periodo non superiore a tre anni definisce, pertanto, la durata massima (tre anni) dell'agevolazione, senza alcun riferimento all'età dei minori”*.

Verificato che per la dott.ssa Ilaria Rigoni sussistono le condizioni dettate dalla surrichiamata normativa, e precisamente:

- la dipendente risulta genitore di figlio minore di anni 3;
- l'altro genitore presta la propria attività lavorativa a Vicenza;
- presso il Servizio di Logopedia dell'U.O.S. Età Evolutiva – Distretto Est sussiste il posto vacante nel profilo di cui trattasi.

Dato atto che, sulla base del parere favorevole espresso dalla Direzione delle Professioni Sanitarie, questa Azienda con nota prot. n. 46976 del 08.05.2025 ha comunicato all'Azienda ULSS n. 5 Polesana la propria disponibilità all'assegnazione temporanea di cui trattasi.

Vista l'autorizzazione regionale espressa con nota prot. n. 122676 del 10.03.2025.

Fatto presente che l'Azienda ULSS n. 5 Polesana con nota acquisita al protocollo aziendale n. 46232 del 7 maggio 2025, ha espresso l'assenso all'assegnazione temporanea della dott.ssa Ilaria Rigoni presso questa Azienda, fissandone la decorrenza dal 1° giugno 2025 e per la durata di anni tre.

Dato atto che gli oneri stipendiali spettanti alla dirigente verranno corrisposti direttamente da questa Azienda.

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di accogliere, per quanto in premessa indicato, la richiesta di assegnazione temporanea presso la scrivente Azienda, ai sensi dell'art. 42 bis del D.Lgs. n. 151 del 26.03.2001, della dott.ssa Ilaria Rigoni, dipendente a tempo indeterminato presso l'Azienda ULSS n. 5 Polesana in qualità di Logopedista – Area dei Professionisti della Salute e dei Funzionari, a decorrere dal 1° giugno 2025 e per la durata di anni tre;
2. di dare atto che al pagamento degli emolumenti spettanti alla dipendente provvederà direttamente questa Azienda;
3. di pubblicare il presente atto all'albo on-line dell'Azienda.

\*\*\*\*\*

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo  
(dr. Leopoldo Ciato)

Il Direttore Sanitario  
(dr. Alberto Rigo)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari  
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE  
(Patrizia Simionato)

---

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE  
UOC AFFARI GENERALI

---